



REGIONE CALABRIA
Il Presidente

Prot. 354789
del 20.05.2025

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E p.c. Al Consigliere
Dott. Davide Tavernise

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro all'interrogazione a risposta scritta n.311/12^ "Modifica dei requisiti specifici e di personale delle strutture extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie al fine di aumentare le misure di sicurezza".

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette la risposta pervenuta dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute.

**D'ordine del Presidente
Il Capo Gabinetto**



All.01



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Salute e Welfare

Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale

[REDACTED]

e p.c.
Segretariato Generale della Giunta
Regionale

[REDACTED]

Presidente Giunta Regionale

[REDACTED]

Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 311/12^ “Modifica dei requisiti specifici e di personale delle strutture extraospedaliere sanitarie e sociosanitarie al fine di aumentare le misure di sicurezza”. Riscontro.

Con l’interrogazione in oggetto il Consigliere regionale Tavemise ha interrogato il Presidente della Giunta regionale, anche nella sua funzione di Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione, per sapere:

- 1. se intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa per garantire che episodi come quello occorso alla clinica Sacro Cuore di Cosenza non si ripetano;*
- 2. se si intenda procedere a una revisione e modifica dei requisiti specifici delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie, previsti dall’Allegato 4 del Regolamento Regionale n. 13 del 1° settembre 2009;*
- 3. se si intenda istituire un tavolo permanente di confronto e lavoro, coinvolgendo rappresentanti delle Prefetture, delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché esperti in sicurezza, al fine di analizzare i sistemi di sicurezza attualmente in uso, evidenziare criticità e punti deboli ed elaborare protocolli di sicurezza con standard chiari, vincolanti e verificabili.*

Al fine di fornire utili elementi di risposta a quanto domandato dal Consigliere regionale Tavemise con l’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Occorre innanzitutto osservare che il regolamento n. 13/2009 - citato nell’interrogazione quale “quadro normativo regionale vigente” sui “Requisiti specifici delle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, riabilitative, per le dipendenze patologiche e della salute mentale” – risulta, invero, essere stato superato dal vigente regolamento approvato DCA n. 81/2016, avente ad oggetto “Nuovo regolamento attuativo della Legge Regionale 24/2008 per l’autorizzazione all’esercizio

e l'accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale". Ai sensi del citato articolo 15, comma 1, è previsto che alla domanda di accreditamento la struttura istante debba allegare, tra gli altri, il piano di sicurezza diretto ai pazienti, agli operatori della struttura ed alla privacy.

A ciò si aggiunge che, non appena sarà valutata l'approvazione della nuova legge regionale in tema di autorizzazioni ed accreditamenti, ritenuta opportuna anche alla luce del mutato quadro normativo e dell'obiettivo specifico di cui al Programma Operativo vigente, sarà conseguentemente adottato un nuovo regolamento attuativo in cui verrà prevista, tra l'altro, l'implementazione delle misure di sicurezza, in grado di garantire standard di sicurezza ancor più elevati ed in linea con le esigenze dei soggetti ritenuti più vulnerabili.

Per completezza, si informa che il Commissario ad Acta ha già adottato il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto "Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante *“Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. *Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”*.

Nell'allegato A del suddetto Decreto sono state previste verifiche, per il rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali, ulteriori rispetto a quelli definiti in coerenza con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 259/CSR, già riportati negli allegati di cui al DCA 81/2016.

Con specifico riferimento alla sicurezza, il DM dispone, all'art. 2, che il rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore delle nuove strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è concesso in base alla valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, anche dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'Allegato A del decreto stesso.

Va da ultimo precisato che, con legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992, è stato prorogato al 31 dicembre 2026.


Quanto, infine, all'utilizzo di strumentazioni per la sorveglianza ed il controllo delle strutture sanitarie regionali, si segnala che il legislatore con D.lgs. n.29 del 2024, ha disposto, all'art.31, comma 7, lettera d) che *“con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento, secondo principi di semplificazione dei procedimenti e di sussidiarietà delle relative competenze normative e amministrative, di criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale per l'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario di cui al comma 2, in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del d.lgs. n.502/92.”*.

Tra i criteri elencati, è dato valore, in particolare anche *“alla dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l'implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza della persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente, nonché di soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n.118”*.

L'intenzione del legislatore nazionale è, pertanto, quella di individuare individui omogenei, attraverso specifico DM e previa Intesa in Conferenza Stato – Regioni, ciò tenuto conto, peraltro, del necessario bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza di pazienti e lavoratori, da un lato, e la tutela dei dati personali e dei diritti dei lavoratori delle strutture, dall'altro.

Distinti saluti

Il funzionario



Il Dirigente Generale

